

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
in funzione di Giudice del Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con istanza cautelare ex art. 669 quater e 700 c.p.c.**

**E con istanza di notificazione per pubblici**

**proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**per**

**COLLALTO Valerio** (CF: CLLVLR91R19A515L), nato ad Avezzano (AQ) il 19.10.1981, e ivi residente in Via Giuseppe Tartini n. 10;

**FEDERICI Amedeo** (CF: FDRMDA62E26A462), nato ad Ascoli Piceno il 26.05.1962, e residente a Roma, Via Abigaille Zanetta, 18;

**LANCIA Renzo** (CF: LNCRNZ68E06H501V), nato a Roma il 6.5.1968 e residente in Avezzano, Vicolo Torto 1,

rappresentati e difesi dall'avv. **Braghini Salvatore** (CF: BRGSVT66P23A515J), con domicilio eletto presso il suo studio in Avezzano (AQ), Via Garibaldi n. 195, giusta procura in calce al presente atto. Si chiede di effettuare ogni comunicazione di cancelleria nonché le notifiche al seguente domicilio digitale - indirizzo pec: [avvbraghini@pec.it](mailto:avvbraghini@pec.it); ovvero al n. di fax 0863 186436;

- **Ricorrente**

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (c.f. 80185250588) – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA**, in persona dei rispettivi rr.ll. *pro tempore*;

domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **Resistenti**

**e nei confronti dei**

docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma e nei confronti di tutti coloro inseriti in I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nelle

Noi sottoscritti  
**COLLALTO Valerio**, codice fiscale CLLVLR91R19A515L, nato ad Avezzano (AQ) il 19.10.1981, e ivi residente in Via Giuseppe Tartini n. 10;

**FEDERICI Amedeo**, codice fiscale FDRMDA62E26A462, nato ad Ascoli Piceno il 26.05.1962, e residente a Roma, Via Abigaille Zanetta, 18;

**LANCIA Renzo**, codice fiscale LNCRNZ68E06H501V, nato a Roma il 6.5.1968 e residente in Avezzano, Vicolo Torto 1,

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, del procedimento in oggetto *contro*

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F.: 80185250588) - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA** in persona dei rispettivi rr.ll. *pro tempore*;

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici dell'Aquila sono domiciliati;

**l'avvocato BRAGHINI Salvatore (c.f. BRGSVT66P23A515J),**

del Foro di Avezzano, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio presso il suo studio in Avezzano (AQ) Via Garibaldi n. 195, con indirizzi pec [studiolegalelancia@pec.it](mailto:studiolegalelancia@pec.it).

**Dichiariamo** di essere stati informati, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

**Dichiariamo** di essere stati informati, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

**Dichiariamo** di essere stati resi edotti circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

**Dichiariamo** di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

**Dichiariamo**, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta ai margini dell'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.  
Firma \_\_\_\_\_

E' autentica

Avv. \_\_\_\_\_

seguenti classi di concorso: A011, A012, A022 (Collalto Valerio); A030 (Federici Valerio); A046 (Lancia Renzo) valide per gli aa.ss. 2020-2022, docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" dei ricorrenti sarebbero scavalcati in graduatoria

*per*

**la declaratoria dell'illegittimità dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, nella parte in cui non consente ai ricorrenti l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS**

*nonché*

**delle Graduatoria Provinciale scuola secondaria di pubblicate in data 02.09.2020 sul sito web istituzionale dell'U.S.R. per il Lazio-A.T.P. di Roma con decreto dirigenziale 19374 in parte qua non includono i ricorrenti per le rispettive classi di concorso.**

### **FATTO**

- 1) Gli odierni ricorrenti sono in possesso rispettivamente: Collalto Valerio di Diploma di Laurea in lettere antiche (**All. 1**); Federici Amedeo di Diploma Conservatorio- AFAM (**All. 2**); Lancia Renzo di Laurea in Giurisprudenza (**All. 3**) quale titolo di accesso ai seguenti insegnamenti:
  - **Collalto Valerio**, per la classe di Concorso A011 (Discipline letterarie e latino), A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
  - **Federici Amedeo**, per la classe di Concorso A030 (Educazione Musicale nelle scuole secondarie di I grado);
  - **Lancia Renzo**, per la classe di Concorso A046 (Scienze giuridiche/economiche)
- 2) Gli stessi hanno anche conseguito gli esami integrativi unitamente ai 24 Crediti Formativi (cfu) in materie psico-antropedagogiche (negli ambiti disciplinari di Antropologia, Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Metodologie e tecnologie didattiche e Psicologia) quale titolo di accesso per i successivi



concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017 (**All.ti 4, 5, 6**).

- 3) Sono, dunque, in possesso di tutti i 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche, ricompresi nei programmi didattici svolti dai ricorrenti, che integrano il requisito per l'accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017 – procedura concorsuale ancora non attivata.
- 4) Eppure, il Ministero dell'Istruzione nega il diritto dei ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS, **a ciò ostando l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (All. 7)**, con cui l'Amministrazione ha ridefinito la procedura per il conferimento di incarichi di supplenza.
- 5) Pertanto i ricorrenti, non avendo potuto presentare domanda mediante il portale del MIUR di *istanze on line* per l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS) e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto (quest'ultime riservate ai docenti abilitati), **hanno espresso tale intenzione mediante la produzione nei termini fissati dal MIUR di una domanda cartacea (All. 8, 9, 10)** trasmessa via pec e via Raccomandata-1 RAR (**All. 11, 12, 13**).
- 6) **Le istanze non sono state prese in considerazione dall'amministrazione**, tanto che i ricorrenti non sono stati inseriti nella prima fascia delle GPS, risultando invece. Federici Amedeo e Lancia Renzo, essere inseriti nella seconda fascia delle GPS (riservate ai non abilitati) e risultando inseriti nella terza fascia della Graduatorie di Istituto invece che nella seconda fascia (**All. 14, 15, 16**).
- 7) I ricorrenti, dunque, sono costretti ad agire in giudizio per ottenere dal Tribunale adito un provvedimento d'urgenza che consenta loro di inserirsi nella predette GPS di Prima fascia e Graduatorie d'Istituto di II fascia.



## **DIRITTO**

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

**Violazione di legge nazionale ed europea e violazione e in particolare dell'art. 3 e 97 Costituzione e delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007.**

**Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento per la negazione del diritto ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS pur in possesso di Laurea + 24 Cfu.**

I ricorrenti, come sopra precisato, sono in possesso dei 24 Cfu in settori formativi psicoantropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto ministeriale impugnato, ha però precluso ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di circolo e di istituto.

I 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017.

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione e/o il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD ovvero i 36 mesi di servizio.

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu ovvero dei 36 mesi di servizio.

Pertanto, l'abilitazione è equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa.



Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie d'istituto e alla prima fascia delle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze.

La capacità e qualità didattica che consentirà a coloro in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso unitamente ai 24 cfu di accedere ai prossimi concorsi, riservati ai docenti abilitati, determinano la totale illegittimità del decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie in quanto basata esclusivamente su motivi formali e non sostanziali.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale 858/2020, ha però illegittimamente escluso i ricorrenti dalla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto e dalla prima fascia delle Gps, quelle riservate ai docenti abilitati.

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alle Graduatorie riservate agli abilitati è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà infatti di accedere al prossimo concorso, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alle graduatorie riservate ai docenti abilitati!

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.



Di conseguenza, scrive il **Giudice del lavoro di Viterbo**: *“Essendo l’accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 cfu, sia stato considerato dal Legislatore abilitante o equiparato all’abilitazione... Pertanto, l’abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 cfu per espressa previsione legislativa”*.

Pertanto non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell’accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall’art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con dell’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell’accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall’identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch’esse riservate ai docenti abilitati.

Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all’art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l’identica situazione sostanziale del requisito dell’accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all’art. 1, comma 110 l. 107/2015.

Ma nel caso di specie, v’è di più.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante l’emanazione del **D.M. 92 del 08.02.2019 (All. 17)** inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell’Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti, che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul



sostegno, è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

La copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha chiarito come il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu conferisca gli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo ma, soprattutto, che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell'articolo uno, comma 110 della legge 107/2015 e degli articoli 5:17 del decreto legislativo 59/2017.

Ma la conferma della bontà del ragionamento avanzato nel ricorso introduttivo è confermato dalla sentenza del **Tribunale di La Spezia** è dato dalla lettura della **sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato**: *"....un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali...."*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e/o l'espletamento di tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (*ex multis*, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord, Tribunale di Palermo).





A dispetto di quanto appena detto, nell'ambito del reclutamento dei docenti per le supplenze, **l'Ordinanza MIUR n. 60 del 10.07.2020 e il D.M. 858 del 21.07.2020, non consentono**, invece, l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS ancorché si siano conseguiti i ridetti 24 cfu.

La predetta normativa, invero, prevede che

a) Le supplenze annuali verranno conferite attingendo dalle cd.

GPS (Graduatorie per le supplenze);

b) Le supplenze brevi verranno conferite attingendo dalle graduatorie di circolo e di Istituto (cfr. art. 2 comma 5 e 6 dell'O.M. 10.07.2020).

**L'articolo 3, comma 6** stabilisce: *"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.."*

L'Articolo **11 dell'ordinanza** n. 60 del 10.07.2020 stabilisce che: *"1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti...."*

**In buona sostanza, il requisito per l'inserimento nella 1a fascia delle GPS e per la 2a fascia delle G.I. è il possesso del titolo abilitazione, determinando un contrasto tra fonte primaria e fonte secondaria.**

I ricorrenti, infatti, oltre al titolo di accesso all'insegnamento hanno conseguito i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente, ai





sensi del D.Lgs 59/2017, norma succettiva di ridefinire il concetto di “abilitazione” previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Invero, la legge 107/2015 cd. *Buona Scuola*, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”.

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della stessa legge 107/2015.

Orbene, mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, **il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).**

La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione che è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso. Infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione”, ha chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio. *Ergo*, il concetto di abilitazione – fino ad allora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è risolto nel



conseguimento di 24 Cfu relativi, non a caso, a specifici settori disciplinari, crediti formativi (posseduti dai ricorrenti).

**La premessa è confermata da espresse disposizione legislative.**

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: *"...La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.."*

Il legislatore ha, quindi, inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così, l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti inciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di Laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi di servizio.



La giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu.

La copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha chiarito che il titolo di laurea unitamente 24 Cfu conferisca alla docente un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo ma, soprattutto, che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell'articolo uno, comma 110 della legge 107/2015 e degli articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017.

Tra le tante si riporta la lucida chiave ermeneutica della normativa vigente del Tribunale di La Spezia che alla luce della sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato così si pronuncia:

*: “In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all’art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere:*

*- l’abilitazione,*  
*- oppure - il che vuol dire, in alternativa - laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusio-ne; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»). Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell’assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall’art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale [www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it)).*

*Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.*



*Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)].” (sentenza n. 35/2020).*

Anche il **Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2823 del 20.03.2019**, ha sancito il valore abilitante dei titoli in suo possesso costituiti dal diploma di Laurea e dai 24 crediti formativi in materie psico-antropo-pedagogiche.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra rappresentato, se ne deduce, senza tema di smentita, che la condotta del Ministero, il quale non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, **è illegittima e discriminatoria**.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall’art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall’accesso alla seconda fascia determina una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l’accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale “opzione ermeneutica” è stata espressamente suggerita dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell’accesso all’uno o all’altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla I fascia delle GPS

Se i ricorrenti, in possesso sia del diploma di Laurea sia dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) possono vantare un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), allora, possono essere anche inclusi nella seconda fascia delle GPS in quanto docenti abilitati all’insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

**D’altronde, analogo approdo ermeneutico si consegue alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.**



L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» integrato con e modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”*.

Il D.M. 249/2010, all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.*

*1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”*

**Quindi Il D.M. 249 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati.**

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto 92 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato *“Requisiti di ammissione e articolazione del percorso”*, quanto segue: *“... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli*



*analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...”*

Il Decreto Legislativo 59/2017, all’articolo 5 statuisce quanto segue:  
“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

**Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

Anche qui: se il Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della Laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l’accesso al TFA sostegno, l’ineludibile regola del sillogismo non consente formulazione alternativa a questa:

premesse:

- a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;
- b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della Laurea con i 24 Cfu.

conclusione:

i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante (e, quindi, gli deve essere consentito l’inserimento nelle GPS di I fascia e nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto).

Peraltro, il Decreto Ministeriale qui impugnato è illegittimo anche per un altro motivo, in quanto la normativa Europea non richiede alcun titolo abilitativo ovvero idoneativo per l’accesso all’insegnamento.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”. Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come ben può ricavarsi dalle **Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE**, recepite con D.Lgs



206/2007, in virtù delle quali, l'accesso alla professione può essere unicamente subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche consistenti, alternativamente, in titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

A tal riguardo è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare, e che, in effetti, il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 l'irrelevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento", tanto che il medesimo art. 1, comma 79, stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione", conformandosi all'indirizzo delle predette Direttive comunitarie.

Giova in tale contesto rammentare che:

- i titoli conseguiti in Italia (Laurea + 24 cfu) rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale", secondo la definizione europea, utile all'esercizio della "professione regolamentata";

- i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

- le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge (cfr. **sentenza del Tribunale di Roma n. 2823/2019**).

In buona sostanza, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso. In articolare, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) se ne ricava, pertanto, che tali titoli





sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

Non a caso il **Giudice del lavoro di Busto Arsizio**, dott.ssa Francesca La Russa, con recente **ordinanza**, richiamando il precedente del collega del Tribunale di Cassino, ha asseverato quanto segue: *"Si concorda, inoltre, con quanto rilevato dal Tribunale di Cassino, in tema di normativa europea e nazionale, che ha così statuito: La rilevata illegittimità (del DM 374/2017) si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite abilitanti dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di qualifica professionale adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano....Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017 sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme alla Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce della normativa comunitaria, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, esclude dal novero dei docenti abilitati i laureati in possesso dei 24 CFU..."*.



Conseguentemente sussiste il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella 2° fascia G.I. e nella prima fascia delle GPS.

### **SUL PERICULUM IN MORA**

Quanto al *periculum in mora* è evidente che i ricorrenti subiscono il gravissimo danno di non essere inseriti nelle Graduatorie Provinciali di I fascia per accedere alle supplenze, **con inevitabile perdita di *chance* e depauperamento della professionalità.**

Il requisito dell'urgenza è vieppiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2020-2021, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle *chance* occupazionali.

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il **Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016**, ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: *“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”*.

D'altro canto, sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi **“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”** (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lay. 2000,400; nello stesso senso, ex muftis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016).

La **Suprema Corte** ha, altresì, configurato la lesione de **“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse**



**acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa” (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).**

Il Tribunale di Chieti nella già citata ordinanza del 23.04.2008 ha riconosciuto, in una situazione analoga, che *“Quanto all’elemento del periculum in mora, si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto [a tempo indeterminato] e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente ‘perdita di chance’, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia”*.

Invero, l’art. 700 cpc, prevedendo misure idonee *“ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d’urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio.

Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l’effetto costitutivo ed innovativo (nel caso *de quo*, l’inizio effettivo del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un’anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l’elemento dell’imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l’iter diretto alla produzione dell’evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l’intervento del Giudice



della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per gli odierni ricorrenti il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

Non a caso, il **Giudice del lavoro di Termini Imerese**, dott.ssa Teresa Ciccarello, **in una vicenda del tutto sovrapponibile alla nostra**, ha, infatti, stabilito che: *“Orbene, dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative (art. 1 co. 110 della l. n. 107/15, art. 5 del d.lgs 59/2017, come modificato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145) si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l'insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all'abilitazione...deve ritenersi sussistente il requisito del **periculum in mora** in quanto l'esclusione dagli elenchi.... delle graduatorie di seconda fascia priverebbe la ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale per l'a.s. 2020/2021...”*.

#### **ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE**

Si osservi che in data 2 settembre 2020, l'USP di Roma ha pubblicato sul sito web istituzionale dell'U.S.R. per il Lazio-A.T.P. di Roma, con decreto dirigenziale 19374, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado.

Orbene da tali graduatorie si attinge per le nomine relative all'anno scolastico 2020-2021 appena iniziato, e si comincia dalle Graduatorie di I fascia, talché si ravvisa con chiara evidenza l'interesse ad un provvedimento d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, al fine di non pregiudicare la fase di reclutamento ormai imminente.

#### **SUL RISARCIMENTO DEL DANNO**

Il depauperamento di professionalità e la perdita del punteggio correlato all'omesso inserimento nelle GPD di I fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di II fascia non sono beni della vita **non suscettivi di riparazione**.



La ritardata od omessa assunzione, viceversa, lo sono.

Pertanto, i ricorrenti chiedono anche il risarcimento del danno per equivalente.

A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, **con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018**, e più di recente con **le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020** ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore – vincitore di un concorso da esso indetto – obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687).

Il Giudice di legittimità, posto che il “danno”, in linea generale, è la perdita dell'*id quod interest*, ovvero di una utilità, osserva, infatti, che non è irragionevole sostenere nel caso di utile collocamento nella graduatoria del concorso, che il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e, quindi, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno ex art 2043 c.c. pari a quest'ultima.

Per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione, e non quello alla retribuzione – secondo la distinzione teorica contenuta nel precedente giurisprudenziale invocato dalla società ricorrente a cui la Corte non ha ritenuto di dare continuità –, esso ha provocato come conseguenza la perduta possibilità di guadagnare, e il danno da perduta possibilità di guadagnare, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute.

Sulla scia di un tale risalente e cospicuo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che *“il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi a subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”* (S.C., **ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018**).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi



## RICORRONO D'URGENZA E NEL MERITO

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Roma, affinché, Voglia accogliere nei confronti dei ricorrenti le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

### IN VIA CAUTELARE

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora*, siccome descritti in atti, **con decreto inaudita altera parte** ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- **accertare e dichiarare**, per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, che i ricorrenti sono in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 Cfu;  
e per l'effetto,
- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti di inserire i ricorrenti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado pubblicate in data 02.09.2020 sul sito *web* istituzionale dell'U.S.R. per il Lazio-A.T.P. di Roma con decreto dirigenziale 19374 *in parte qua* non includono i ricorrenti per le classi di concorso di rispettivo interesse (A011, A012, A022 per Collalto Valerio - A030 per Federici Amedeo -A046 per Lancia Renzo), valide per gli aa.ss. 2020-2022, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Roma.

### NEL MERITO

- **accertare e dichiarare**, per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, che i



ricorrenti sono in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 Cfu;

e per l'effetto

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti di inserire i ricorrenti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado pubblicate in data 02.09.2020 sul sito *web* istituzionale dell'U.S.R. per il Lazio-A.T.P. di Roma con decreto dirigenziale 19374 *in parte qua* non includono i ricorrenti per le classi di concorso di rispettivo interesse (A011, A012, A022 per Collalto Valerio - A030 per Federici Amedeo -A046 per Lancia Renzo), valide per gli aa.ss. 2020-2022, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Roma.
- **condannare** le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione all'esito della produzione di idonea documentazione relativa allo scorrimento in graduatoria in luogo dei ricorrenti degli iscritti in posizione deteriore rispetto a quella spettante a ciascun ricorrente, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.

**in ogni caso:**

- **adottare** gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara **antistatario**.

Ai fini del pagamento del **contributo unificato** si dichiara che il presente procedimento di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00, va versato nella misura di € 49,00.

**In via istruttoria.**

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Copia titolo di studio Collalto Valerio
2. Copia titolo di studio Federici Amedeo
3. Copia titolo di studio Lancia Renzo
4. Copia attestato conseguimento 24 Cfu Collalto Valerio





5. Copia attestato conseguimento 24 Cfu Federici Amedeo
6. Copia attestato conseguimento 24 CFU Lancia Renzo
7. Ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020
8. Istanza Inserimento I Fascia Gps e II Fascia G.I. Scuola Secondaria inviata all'USP di Roma da Collato Valerio
9. Istanza Inserimento I Fascia Gps e II Fascia G.I. Scuola Secondaria inviata all'USP di Roma da Federici Amedeo
10. Istanza Inserimento I Fascia Gps e II Fascia G.I. Scuola Secondaria inviata all'USP di Roma da Lancia Renzo
11. Protocollo dell'USP di Roma della pec di trasmissione Istanza I Fascia Gps e II Fascia G.I. Scuola Secondaria Collalto Valerio
12. Ricevute Raccomandata- 1 RAR trasmissione Istanza I Fascia Gps e II Fascia G.I. Scuola Secondaria Federici Amedeo
13. Protocollo dell'USP di Roma della pec di trasmissione Istanza I Fascia Gps e II Fascia G.I. Scuola Secondaria Lancia Renzo
14. Graduatoria Provinciale scuola secondaria di I grado
15. Graduatoria Provinciale scuola secondaria di II grado
16. decreto dirigenziale 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione
17. D.M. MIUR 92/2019 Specializzazione sostegno.

Avezzano (AQ) – Roma, 4 settembre 2020

Avv. Salvatore Braghini

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A046 e B016 nonché delle

Graduatorie Provinciali della Provincia di Siena, per le classi di concorso di rispettivo interesse (A011, A012, A022 per Collalto Valerio - A030 per Federici



Amedeo -A046 per Lancia Renzo), valide per gli aa.ss. 2020-2022, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti agli odierni ricorrenti e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò

#### **SI CHIEDE**

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet **dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA**, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa



## FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in particolare a:

### UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati,

### CHIEDE

con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con osservanza,

Avezzano-Roma, 04.09.2020 Avv. Salvatore Braghini

